

DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE (DA N. 126/2011 A N. 139/2011) – OSSERVAZIONI A PRIMA LETTURA

CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza n. 126/2011, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 16 del 13 aprile 2011).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Imposte e tasse - Riscossione esattoriale - Disposizioni sui pagamenti delle cartelle esattoriali - Applicabilità ai soli ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 - Denunciata violazione di precedente decisione della Corte costituzionale e di numerosi parametri costituzionali - Incompleta ed inesatta ricostruzione del contenuto della disposizione denunciata - Censure formulate in modo generico ed apodittico - Manifesta inammissibilità della questione.

Oggetto: Art. 36, c. 4° ter, del decreto legge 31/12/2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/02/2008, n. 31.

Parametro: Costituzione, artt. 2, 3, 24, 28, 97, 113, 134, 136.

Il Giudice di pace di Catanzaro, con ordinanza dell'8 luglio del 2009, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 29, 97, 113, 134 e 136 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, nella parte in cui prevede che le disposizioni sui pagamenti delle cartelle esattoriali si applicano solo ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008.

La Corte sottolinea come sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 97 e 113 Cost., si è già pronunciata, dichiarandone l'infondatezza con la sentenza n. 58 del 2009 e con le ordinanze n. 221 e n. 291 del 2009 e n. 13 e n. 349 del 2010.

Conseguentemente la Corte nella decisione in esame dichiara la manifesta inammissibilità.

G.M.

CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza n. 130/2011, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 17 del 20 aprile 2011).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Procedimento civile - Notificazione in mani proprie - Diversità di disciplina rispetto alla notificazione a mezzo posta - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, nonché asserita lesione del diritto di difesa - Non applicabilità della disposizione impugnata al caso di specie - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Oggetto: Artt. 138 e 139, c. 2°, del codice di procedura civile.

Parametro: Costituzione, artt. 3, 24.

Il Tribunale di Nocera Inferiore ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 138 e 139, secondo comma, del codice di procedura civile, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.

In particolare l'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ. è censurato dal rimettente nella parte in cui non dispone di presidi analoghi a quelli previsti per la notificazione a mezzo posta, circostanza che determinerebbe un grave *vulnus* per il diritto di difesa nonché irragionevolezza e disparità di trattamento di situazioni processuali e sostanziali omogenee.

Sul punto la Corte si è espressa nel senso di affidare al legislatore ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali con il solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute (sentenze n. 17 del 2011, n. 229 e n. 50 del 2010), limite non travalicato nel caso in esame.

Conseguentemente dichiara da un lato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 138 del codice di procedura civile e dall'altro la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ. sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

G.M.

CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza n. 131/2011, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 17 del 20 aprile 2011).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di uguaglianza, di personalità della responsabilità penale, di buon andamento della pubblica amministrazione, di offensività e di materialità del reato - Carente descrizione della fattispecie concreta e carente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Oggetto: Art. 10 bis del decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, c. 16°, lett. a), della legge 15/07/2009, n. 94.

Parametro: Costituzione, artt. 3, 25, 27.

Con ordinanza del 14 maggio 2010, il Giudice di pace di Gallina ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Con due ordinanze identiche emesse rispettivamente il 26 maggio e il 7 luglio del 2010, il Giudice di pace di Albano Laziale ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge n. 94 del 2009.

La Corte rileva come le ordinanze sopra citate siano di identico contenuto e conseguentemente con la decisione in esame, riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale in quanto carenti in punto di descrizione della fattispecie concreta.

G.M.

CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza n. 133/2011, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 17 del 20 aprile 2011).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Inammissibilità delle opposizioni all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. nell'ipotesi di contestazioni circa l'esistenza o l'entità del credito - Conseguente impossibilità per il giudice ordinario di concedere la sospensione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 60 d.P.R. n. 602 del 1973, pur in presenza di un danno grave ed irreparabile e di gravi motivi - Lamentata violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale e del diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti - Asserita ingiustificata disparità di trattamento - Insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.

Oggetto: Artt. 57, c. 1°, lett. a), e 60, del decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 602, come sostituiti dall'art. 16 del decreto legislativo 26/02/1999, n. 46.

Parametro: Costituzione, artt. 3, 24, 1° comma.

Il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Venezia, sezione di Mestre, ha sollevato questione di costituzionalità – in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione – del combinato disposto degli artt. 57, comma 1, lettera a), e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come sostituiti dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), in vigore dal 1° luglio 1999, secondo i quali: a) «Non sono ammesse [...] le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni» (art. 57, comma 1, lettera a); b) «Il giudice dell'esecuzione non può sospendere il processo esecutivo, salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave ed irreparabile danno» (art. 60).

In particolare il giudice a quo ritiene che il combinato disposto impedisce, pur in presenza di una grave danno, la concessione della sospensione, violando l'art. 3 e 24.

La Corte, nella decisione in esame, ritiene tuttavia non sufficientemente motivata in punto di non manifesta infondatezza e conseguentemente dichiara la questione manifestamente inammissibile.

G.M.

CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza n. 134/2011, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 17 del 20 aprile 2011).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Esecuzione penale - Mandato d'arresto europeo per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale - Possibilità per la Corte di appello di disporre che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al diritto interno, soltanto qualora la persona ricercata sia cittadino italiano - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e della finalità rieducativa della pena, nonché asserito contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Sopravvenuta sentenza di illegittimità costituzionale della norma censurata - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Oggetto: Art. 18, c. 1°, lett. r), della legge 22/04/2005, n. 69.

Parametro: Costituzione, artt. 3, 27, 3° comma, 117, 1° comma.

La Corte di appello di Perugia e la Corte di Appello - sez. per i minorenni di Reggio Calabria, hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera r), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), nella parte in cui stabilisce che, «se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale», la Corte di appello può disporre che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al diritto interno, soltanto «qualora la persona ricercata sia cittadino italiano».

La Corte anzitutto rileva come le questioni sollevate dalla Corte di appello di Perugia e dalla Corte di appello - sez. per i minorenni di Reggio Calabria, presentano identico oggetto e, pertanto, decide di riunirle.

Si rileva nella decisione in esame come nella sentenza 227 del 2010 la Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera r), della legge n. 69 del 2005, nella parte in cui non prevede il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro Paese membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell'esecuzione della pena detentiva in Italia.

Conseguentemente le questioni vengono dichiarate manifestamente inammissibili.

G.M.

CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza n. 135/2011, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 17 del 20 aprile 2011).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Denunciata lesione dei diritti inviolabili dell'uomo e dei principi di ragionevolezza, di uguaglianza e di materialità del reato, nonché asserito contrasto con gli obblighi internazionali in materia di trattamento dei migranti - Carente descrizione della fattispecie concreta e carente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Oggetto: Art. 10 bis del decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, c. 16°, lett. a), della legge 15/07/2009, n. 94.

Parametro: Costituzione, artt. 2, 3, 25, 2° comma, 117, 1° comma.

Con ordinanza emessa il 21 maggio 2010, il Giudice di pace di Tirano ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, comma secondo, e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), il quale punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, «salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del [citato] testo unico nonché di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68» (Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio).

Nella decisione in esame la Corte rileva che l'ordinanza di rimessione presenta carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza, tali da precludere lo scrutinio nel merito della questione, con la conseguente dichiarazione di manifesta inammissibilità.

G.M.

CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 136/2011, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 17 del 20 aprile 2011).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Unione europea - Attuazione della decisione istitutiva di Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità - Attribuzione al Ministro della giustizia del potere di scelta del membro nazionale presso l'Eurojust tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, con almeno venti anni di anzianità di servizio, previa acquisizione delle valutazioni del Consiglio superiore della magistratura in ordine ad una rosa di candidati - Eccezione di inammissibilità della questione per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza - Reiezione.

Oggetto: Art. 2, c. 1° e 2°, della legge 14/03/2005, n. 41.

Parametro: Costituzione, artt. 105 e 110.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio dubita – in riferimento agli artt. 105 e 110 della Costituzione – della legittimità dei commi 1 e 2 dell'art. 2 della legge 14 marzo 2005, n. 41 (Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 del Consiglio dell'Unione europea, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità), i quali, nel disciplinare la nomina del membro nazionale dell'Eurojust, prevedono che sia nominato con decreto del Ministro della Giustizia tra

giudici o pm che esercitano funzioni giudiziarie con almeno vent'anni di servizio. Detto ministro ha l'onere di scegliere basandosi su una rosa di candidati proposta dal CSM.

Ad avviso del Tribunale rimettente, le norme denunciate violano gli evocati parametri perché attribuiscono al Ministro della giustizia, anziché al Consiglio superiore della magistratura, il sostanziale potere di scelta del membro nazionale presso l'Eurojust.

La Corte con la decisione in esame¹ decide nel merito la questione dichiarandola non fondata.

La Corte arriva a tale conclusione attraverso il seguente iter argomentativo: la Consulta inizia affermando la natura non vincolante delle richieste indirizzate alle competenti autorità nazionali; sostiene poi la diversa qualità della funzione di coordinamento affidata dall'art. 371-bis c.p.p. al Procuratore nazionale antimafia (da ritenere, invece, di natura giudiziaria); ed infine esclude il carattere giudiziario della possibilità di accesso alle informazioni desumibili dal registro di cui all'art. 335 c.p.p. (riservata dall'art. 118 c.p.p. anche al Ministro dell'interno).

Il punto centrale delle argomentazioni della Corte sta nell'affermazione che le funzioni proprie del membro nazionale presso l'Eurojust non possono essere ricondotte a quelle giudiziarie sostanzialmente proprie del magistrato del pubblico ministero.

Per giungere a tale conclusione la Corte individua le funzioni che la decisione istitutiva e la normativa di attuazione attribuiscono all'Eurojust ed ai suoi membri, considerati questi sia come componenti dell'organo sia come autorità esercitanti «poteri giudiziari» nell'ambito territoriale statale.

Le funzioni dell'Eurojust possono essere esercitate tramite un collegio, composto dai membri nazionali (art. 10, paragrafo 1), oppure tramite i singoli componenti del collegio medesimo, che agiscono in nome e per conto dello stesso Eurojust. La decisione istitutiva, ad avviso della Corte, non attribuisce a detto organo alcuna funzione giudicante né prevede che svolga attività strumentali all'esercizio di funzioni giudicanti di altri organi sovranazionali. Dispone, invece, che l'Eurojust assuma come referenti gli uffici requirenti o giudicanti dei singoli Stati e si rivolga a tali uffici per favorire il coordinamento delle indagini e delle azioni penali, avanzare istanze non vincolanti e proporsi come ausilio per la cooperazione (artt. 5, 6 e 7). A differenza degli organi giurisdizionali attualmente previsti dall'ordinamento dell'Unione europea o internazionale, l'Eurojust opera, dunque, in via strumentale rispetto all'attività delle autorità giudiziarie degli Stati, sollecitandole a svolgere in modo più efficace e coordinato la «lotta contro le forme gravi di criminalità».

Tali poteri e funzioni non sono riconducibili, ad avviso della Consulta, a quelli giudiziari propri dei magistrati del pubblico ministero.

Conseguentemente la Corte dichiara la questione di legittimità costituzionale dei commi 1 e 2 dell'art. 2 della legge 14 marzo 2005, n. 41 (Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 del Consiglio dell'Unione europea, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità), sollevata, in riferimento agli artt. 105 e 110 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio non fondata.

G.M.

CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza n. 137/2011, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 17 del 20 aprile 2011).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Responsabilità civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Azione diretta del danneggiato nei confronti della propria impresa di assicurazione ed esclusione con norma regolamentare del rimborso delle spese di

¹ La questione affrontata dalla Corte è stata analizzata da DE AMICIS-SANTALUCIA, *L'attuazione di Eurojust nell'ordinamento italiano: prime riflessioni sulla l. 14 marzo 2005, n. 41*, in *Cass. pen.*, 2005, 542 e da LO VOI, voce *Eurojust*, in *Enc. giur. Treccani*, 2005, 1. Sulle origini e sulle funzioni di *Eurojust* v. DE AMICIS, *Eurojust*, in *Lezioni di diritto penale europeo*, a cura di Grasso-Sicurella, Giuffrè, 2007, 467; NICASTRO, *Eurojust*, in *AA.VV., Diritto penale europeo e ordinamento italiano*, Giuffrè, 2006, 63; PIATTOLI, *Cooperazione giudiziaria e pubblico ministero europeo*, Giuffrè, 2002, 146.

Sulle funzioni del procuratore nazionale antimafia, v. GAETA, sub art. 371-bis, in GIARDA-SPANGHER, *Codice di procedura penale commentato*, Ipsoa, 2010, 4562; con specifico riferimento alle funzioni di coordinamento SANTALUCIA, *La questione del coordinamento della direzione distrettuale antimafia e le ambiguità del CSM*, in *Questione giustizia*, 2003, 688.

Per un'analisi del rapporto tra le funzioni costituzionali del Consiglio superiore della magistratura e il ruolo del Ministro della giustizia SILVESTRI, *Giustizia e giudici nel sistema costituzionale*, Giappichelli, 1997, 194, nonché ZANON-BIONDI, *Diritto costituzionale dell'ordine giudiziario*, Giuffrè, 2002, 13.

assistenza legale stragiudiziale - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa, nonché asserito eccesso di delega - Omessa motivazione sulla rilevanza - Censure riferite ad un atto privo di forza di legge - Omessa ricerca di un'interpretazione costituzionalmente orientata - Manifesta inammissibilità della questione.

Oggetto: Artt. 149 e 150 del decreto legislativo 07/09/2005, n. 209; art. 9, c. 2°, del decreto del Presidente della Repubblica 18/07/2006, n. 254.

Parametro: Costituzione, artt. 3, 24, 76.

Il giudice di pace di Cagliari, con ordinanza depositata il 6 febbraio 2008, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) e dell'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private) per violazione degli articoli 3, 24 della Costituzione laddove escludono il rimborso delle spese per l'assistenza legale, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, per la evidente disparità di trattamento tra professionisti e per aver "svilito" il diritto alla difesa degli indigenti, non in grado di sostenere le spese legali; nonché in riferimento all'art. 76 Cost. per aver esorbitato dalla delega in quanto la disciplina emanata non sarebbe ispirata alla tutela del consumatore, creando un conflitto d'interessi tra la finalità di lucro dell'impresa di assicurazioni e l'interesse del danneggiato a ottenere il migliore risarcimento. La Corte nella decisione in esame evidenzia vari profili di inammissibilità, tra cui l'omessa motivazione della rilevanza della questione, l'omessa ricerca di una interpretazione costituzionalmente orientata.

G.M.

CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza n. 138/2011, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 17 del 20 aprile 2011).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Avvocato e procuratore - Avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense - Incandidabilità ai rispettivi Consigli dell'ordine ed alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto - Eccezione di inammissibilità della questione per omessa adeguata motivazione sulla rilevanza - Reiezione.

Oggetto: Art. 22, c. 6°, del regio decreto legge 27/11/1933, n. 1578, convertito con modificazioni in legge 22/01/1934, n. 36, come sostituito dall'art. 1 bis del decreto legge 21/05/2003, n. 112, convertito con modificazioni in legge 18/07/2003, n. 180.

Parametro: Costituzione, artt. 2, 3, 51, primo comma e 51, terzo comma.

Il Consiglio nazionale forense, in sede giurisdizionale, dubita – in riferimento agli artt. 2, 3, 51, primo e terzo comma, della Costituzione, nonché in riferimento anche all'art. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, «valorizzabile ex art. 117 Cost.», ed all'art. 11 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali – della legittimità costituzionale dell'art. 22, sesto comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, come modificato dall'art. 1-bis del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112 (modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180, nella parte in cui rimuove l'impedimento alla elezione passiva ai Consigli degli ordini forensi ed agli organismi della Cassa di previdenza e di assistenza forense per gli avvocati che abbiano fatto parte delle commissioni di esame di abilitazione forense «solo dopo che siano state espletate le elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto per entrambe le elezioni».

In tale ipotesi, ad avviso del giudice remittente, si crea un *vulnus* nei confronti di coloro che hanno accettato l'incarico di componente della commissione di esame per l'esercizio della professione forense.

La Corte, tuttavia, sottolinea nel merito come le censure proposte siano palesemente prive di fondatezza in rapporto a tutti i parametri dedotti e, dunque, nella decisione in commento dichiara la questione manifestamente infondata.

G.M.

CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza n. 139/2011, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 17 del 20 aprile 2011).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Straniero - Lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche - Accesso limitato ai cittadini comunitari - Mancata estensione dell'accesso ai cittadini extracomunitari - Lamentata violazione del diritto al lavoro, nonché incidenza sul principio di uguaglianza nell'accesso agli uffici pubblici - Omessa sperimentazione della possibilità di pervenire ad una interpretazione conforme a Costituzione - Impropria richiesta di avallo interpretativo - Manifesta inammissibilità della questione.

Oggetto: Art. 38, c. 1°, del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165.

Parametro: Costituzione, artt. 4, 51.

Nel corso di un giudizio introdotto ex articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), da una cittadina colombiana – che chiede di essere ammessa al concorso pubblico per l'assunzione di un assistente amministrativo cat. C indetto dalla AUSL di Rimini, previo accertamento del carattere discriminatorio del comportamento tenuto dalla Azienda Ospedaliera, consistente nella avvenuta esclusione dal suddetto concorso per difetto della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno dei Paesi UE – il Tribunale di Rimini, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza ha sollevato (per contrasto con gli articoli 4 e 51 della Costituzione) questione di legittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui, contrariamente a quanto previsto per i cittadini appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea, non consente di estendere l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai cittadini extracomunitari.

Ad avviso della Corte la questione presenta un insuperabile profilo di manifesta inammissibilità, derivante dalla mancata sperimentazione da parte del rimettente di una (pur doverosa) interpretazione della norma impugnata che la ponga al riparo dai prospettati dubbi di legittimità costituzionale.²

² Tale ordinanza è stata pubblicata in *D&G*, 2011, 6 luglio, ed in *Riv. critica dir. lav.*, 2011, 1, 53.